



Statuto dell'associazione sportiva Freccie Gialle Malcantone

Entrata in vigore il 20 maggio 2026

Approvato dall'Assemblea generale dei soci il 20 maggio 2026

Freccie Gialle Malcantone

via Stazione 66, 6987 Caslano

segretariato@freccegialle.ch

www.freccegialle.ch





Statuto delle Frecce Gialle Malcantone

Art. 1 - Nome

Le *Frecce Gialle Malcantone*, costituite in data 15 gennaio 2012, in seguito denominate FGM, è un'associazione regolata dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 - Sede

La sede legale è situata a Caslano.

Art. 3 - Affiliazione

Le FGM sono affiliate a Swiss Athletics (SA), alla Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL) e all'Associazione Sportiva Ticino e Moesa (ASTi).

Gli statuti, i regolamenti di World Athletics e di Swiss Athletics, dei suoi organi e commissioni competenti come pure della FTAL e dell'ASTi sono vincolanti per le FGM, i suoi soci, i suoi atleti e funzionari, senza necessità di ulteriori disposizioni.

Art. 4 - Scopo

Le FGM sono un'associazione apolitica e aconfessionale e non hanno una finalità di tipo economico.

Si propongono di promuovere lo sport a tutti i livelli, di favorire lo sviluppo di un sano spirito di gruppo basato su principi etici quali lealtà, rispetto, amicizia, solidarietà e sostegno reciproco.

Art. 5 - Etica sportiva e sanzioni

In quanto membro di Swiss Athletics, le FGM e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity (SSI) e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica.

I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

I membri del Comitato direttivo e degli altri organi non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'Associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

Art. 6 - Entrate finanziarie

Per il perseguimento delle proprie finalità le FGM dispongono delle seguenti entrate finanziarie:

- le quote sociali;
- il reddito del patrimonio;
- l'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e progetti;



- sussidi, sovvenzioni, proventi derivanti da accordi di prestazione, sponsorizzazioni e donazioni;
- vendite di abbigliamento, oggetti, materiale e gadget.

Art. 7 - Soci

È ammesso a far parte delle FGM ogni persona che si impegna a seguirne le finalità accettandone gli statuti.

I soci si distinguono in:

- soci attivi:
 - . coloro che praticano l'attività agonistica;
 - . coloro che frequentano gli allenamenti senza partecipare alle attività agonistiche;
 - . membri del Comitato direttivo, allenatori, monitori, coach G+S, responsabili di settore.
- soci sostenitori:
coloro che sostengono con un contributo finanziario (quota sociale) le attività dell'Associazione.
- soci onorari:
coloro che sono proclamati tali dall'Assemblea generale dei soci perché particolarmente meritevoli.

Ogni socio è tenuto a:

- comportarsi coerentemente con le finalità delle FGM;
- partecipare alla vita dell'Associazione;
- partecipare all'Assemblea generale dei soci;
- essere in regola con il pagamento della quota sociale.

I soci delle FGM praticano lo sport in modo leale. Si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme pertinenti di World Athletics e dello statuto in materia di etica di Swiss Olympic.

Art. 8 - Ammissione

Chi intende far parte dell'Associazione inoltra la domanda scritta.

Per i soci di età inferiore ai 18 anni necessita la firma di un genitore o il rappresentante legale.

L'adesione all'associazione può avvenire in ogni momento.

La relativa richiesta è sottoposta al Comitato direttivo, che decide in merito all'ammissione.

Art. 9 - Recesso

Le dimissioni dall'Associazione devono essere inoltrate per iscritto al Comitato direttivo entro il 31 ottobre.

Il cessato pagamento della quota sociale entro il 31 ottobre equivale ad una dimissione volontaria.

Art. 10 - Misure disciplinari e sanzioni

I soci possono essere soggetti a misure disciplinari se violano statuti e regolamenti, si comportano in modo disonorevole, non pagano le quote sociali oppure infrangono la Carta etica, lo statuto in materia di etica o le norme antidoping.

Le sanzioni disciplinari includono: ammonimento scritto, esclusione dalle competizioni, sospensione dei diritti dell'Associazione, espulsione.

Le violazioni dello statuto sul doping e in materia di etica saranno trasmesse a Swiss Sport Integrity, che può avviare indagini e imporre sanzioni in conformità ai propri regolamenti.



Art. 11 - Competenze in materia di misure disciplinari

Le misure disciplinari sono di competenza del Comitato direttivo.

In caso di mancanza grave un membro può essere escluso in qualsiasi momento dall'Associazione. Il Comitato direttivo decide in prima istanza sull'espulsione. Il socio espulso può presentare ricorso all'Assemblea generale dei soci.

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica.

I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

Art. 12 - Durata delle misure disciplinari

Le sanzioni, tranne l'espulsione, hanno una durata massima di un anno.

Le sanzioni imposte da Swiss Sport Integrity seguono le procedure e le tempistiche definite dai regolamenti etici o antidoping applicabili.

Art. 13 - Riammissione

Un socio espulso può essere riammesso dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Comitato direttivo.

Art. 14 - Diritto di voto e di eleggibilità

I soci attivi, i soci sostenitori e i soci onorari, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Per avere diritto di voto e per essere eleggibili i soci devono aver compiuto i 18 anni.

Art. 15 - Organi

Gli organi della associazione sono: l'Assemblea generale dei soci, il Comitato direttivo e i Revisori dei conti (organo di revisione).

Art. 16 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'Associazione.

Si riunisce ordinariamente una volta all'anno, di regola entro il primo semestre, previa convocazione almeno 2 (due) settimane prima pubblicando l'ordine del giorno.

Decide sull'andamento dell'Associazione per tutte le questioni non delegate al Comitato direttivo.

Può essere convocata straordinariamente dal Comitato direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea generale dei soci è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni ordinarie sono prese a maggioranza semplice.

Decisioni, quali le modifiche statutarie oppure l'espulsione o la non ammissione di soci, richiedono la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Di norma le votazioni sono fatte per alzata di mano, un socio può richiedere in qualsiasi momento una votazione segreta.



L'Assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti irrevocabili:

- nomina del Presidente;
- elezione o revoca del Comitato direttivo nonché dei Revisori dei conti;
- approvazione dei conti annuali e del rapporto dei Revisori dei conti;
- determinazione dell'ammontare della tassa sociale, tenendo conto delle esigenze finanziarie dell'Associazione;
- elaborazione e modifica degli statuti;
- approvazione di regolamenti interni emanati dal Comitato direttivo;
- nomina, su proposta del Comitato direttivo, dei soci onorari;
- trattamento in ultima istanza dei ricorsi in merito all'espulsione o non ammissione di soci;
- lo scioglimento dell'Associazione.

All'Assemblea generale dei soci possono assistere i genitori o i rappresentanti legali degli atleti minori di 18 anni come pure gli invitati. Nessuno tra loro ha diritto di voto.

Art. 17 - Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, ne gestisce le attività e la rappresenta verso l'esterno.

Il Comitato direttivo rimane in carica per due anni, è rieleggibile immediatamente ed è composto da almeno cinque membri: Presidente, Segretario, Responsabile finanze, Commissario tecnico, Rappresentante degli atleti. Il Comitato direttivo elegge al suo interno il vicepresidente.

Il mandato inizia con l'Assemblea generale dei soci.

Il periodo di carica complessivo di un membro del Comitato direttivo non può superare i dodici anni, o sedici anni se almeno un mandato è svolto come Presidente.

Se non fosse disponibile una successione, eccezionalmente i mandati sono prolungabili.

Per quanto possibile nel Comitato direttivo deve esserci una rappresentanza equilibrata di genere cercando di assicurare che almeno il 40% dei membri appartenga a ciascun genere.

I membri del Comitato direttivo adempiono ai propri compiti con diligenza e nel solo interesse dell'associazione.

In caso di conflitto di interessi, il membro interessato è tenuto a dichiararlo al Presidente e ad astenersi dal voto e dalla discussione, così come da qualsiasi dialogo con gli altri membri di Comitato direttivo in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi va registrata a verbale. Se il conflitto di interessi riguarda il Presidente, questi ne informerà il suo supplente. Se il membro interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il Comitato direttivo prenderà una decisione escludendo dalla stessa il membro in questione.

Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure su richiesta di almeno due membri.

Il Comitato direttivo amministra l'Associazione e prende le decisioni riguardanti l'attività corrente.

In particolare si occupa di:

- curare i contatti e l'immagine dell'Associazione verso l'esterno;
- organizzare e coordinare le attività dell'Associazione;
- mettere in atto le decisioni dell'Assemblea generale dei soci;
- informare l'Assemblea generale dei soci sulle attività dell'associazione, sottoponendole i problemi di fondo;
- tesseramento dei soci e amministrazione finanziaria dell'Associazione;
- emanare regolamenti interni all'Associazione;
- istituire le eventuali Commissioni tecniche e nominarne i Presidenti;
- stabilire, tramite regolamenti interni, i compiti e le competenze delle Commissioni tecniche;



- controllare il lavoro svolto dalle Commissioni tecniche.

Il Comitato direttivo può deliberare unicamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

Per ogni delibera è richiesta una maggioranza semplice dei membri del Comitato direttivo presenti. Se una votazione finisce in parità, si svolgerà una seconda votazione da non eseguire nel corso della stessa seduta. Solo se anche in questa seconda occasione persiste la parità, il voto del Presidente (o di chi ne fa le veci) diventa determinante.

Art. 18 - Revisori dei conti

L'Assemblea generale dei soci elegge due Revisori dei conti e possibilmente un supplente, non membri del Comitato direttivo, con mandato biennale. È possibile la rielezione.

L'organo di revisione ha il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale ed è autorizzato a consultare in ogni momento la contabilità e i giustificativi. Deve presentare un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea generale dei soci.

I Revisori dei conti garantiscono il riserbo su quanto vengono a conoscenza nello svolgimento della loro funzione.

Art. 19 - Commissioni tecniche

A seconda delle esigenze derivanti dalle attività dell'Associazione, il Comitato direttivo può istituire delle Commissioni tecniche che hanno lo scopo di animare i vari settori.

Una Commissione tecnica è costituita da un Presidente e da almeno altri due membri.

I membri delle Commissioni tecniche restano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili.

Compiti e competenze delle Commissioni tecniche sono definiti da regolamenti interni emanati dal Comitato direttivo ed approvati dall'Assemblea generale dei soci.

Art. 20 - Regolamenti interni

Il Comitato direttivo può emanare, o modificare, regolamenti interni volti a:

- precisare l'applicazione delle norme statutarie;
- espletare i suoi compiti;
- disciplinare l'attività delle eventuali Commissioni tecniche.

Il contenuto dei regolamenti deve essere conforme allo statuto tenendo in considerazione eventuali volontà precedentemente espresse dall'Assemblea generale dei soci.

I regolamenti, o le eventuali modifiche, possono entrare in vigore già al momento della loro approvazione da parte del Comitato direttivo.

L'Assemblea generale dei soci dovrà in ogni caso votare sul mantenimento o meno di ogni nuovo regolamento (o modifica).

Un regolamento, o un'eventuale modifica, è da considerarsi abrogato se:

- respinto dall'Assemblea generale dei soci;
- non sottoposto alla susseguente Assemblea generale dei soci.

Art. 21 - Assicurazioni

Ogni socio attivo deve essere privatamente assicurato contro eventuali infortuni. L'Associazione declina ogni responsabilità.



Art. 22 - Firma

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del Comitato direttivo. In caso di impedimento del Presidente, con la firma di due membri del Comitato direttivo.

Art. 23 - Responsabilità

Per i debiti dell'Associazione risponde unicamente il patrimonio dell'Associazione stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art. 24 - Protezione dei dati

La raccolta dei dati dei soci da parte dell'Associazione si limita esclusivamente ai dati personali necessari per la realizzazione dello scopo dell'Associazione. Il Comitato direttivo garantisce una sicurezza dei dati commisurata al rischio.

Il trattamento dei dati dei soci avviene inoltre conformemente alle norme della Legge federale sulla protezione dei dati e alla Dichiarazione sulla protezione dei dati pubblicata sul sito Internet dell'associazione.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere decretato da un'Assemblea generale straordinaria dei soci, convocata con un preavviso di 20 giorni dal Comitato direttivo oppure da almeno un 1/3 (un terzo) dei soci. La decisione è valida se approvata dai 4/5 (quattro quinti) dei soci presenti.

Art. 26 - Destinazione del patrimonio

L'Assemblea generale straordinaria dei soci, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio dell'Associazione.

Sono possibili le seguenti modalità:

- il Comitato direttivo affiderà la conservazione del patrimonio per un periodo di 5 (cinque) anni alla Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL), allo scopo di permettere l'eventuale ripresa dell'attività.
- le FGM confluiranno in un'altra Associazione senza scopo di lucro di atletica leggera e il patrimonio sarà versato a favore di quest'ultima.

È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

Art. 27 – Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea generale dei soci del 20 maggio 2026, data che ne sancisce pure l'entrata in vigore.

Il precedente statuto del 15 gennaio 2012 con le susseguenti modifiche è abrogato.

Marco Schenk
presidente FGM

Matteo Patriarca
vicepresidente FGM